*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 124° — Numero 162

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 15 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CIRCOLARI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Trentino-Alto Adige



### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento



### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano



### Regione Sardegna



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 15 GIUGNO 1983:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(*Comunicato*)

**Testo aggiornato della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).**

**(3264)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 15 GIUGNO 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 maggio 1983.

**Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.**

**(2933)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. **284.**

**Modificazione all'ordinamento didattico universitario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica della tabella VIII-*quater* dell'ordinamento didattico universitario, relativa ai corsi di laurea in « economia politica » e in « economia aziendale », nel senso di variare con solo riferimento al corso di laurea in « economia aziendale » la denominazione dell'insegnamento fondamentale di « matematica » in quella di « matematica generale » in quanto la disciplina di nuova denominazione presenta contenuti più propri per un corso di laurea in materie economiche;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella tabella VIII-*quater* dell'ordinamento didattico universitario, relativa ai corsi di laurea in « economia politica » e in « economia aziendale », l'insegnamento fondamentale di « matematica » con solo riferimento al corso di laurea in « economia aziendale » cambia la denominazione in quella di « matematica generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1983
*Registro n.* 41 *Istruzione, foglio n.* 133

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **285.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 192, relativo alla scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, è modificato nel senso che alle lingue insegnate come seconda lingua straniera sono aggiunte: « il danese, l'arabo ed il neo greco ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1983
*Registro n.* 41 *Istruzione, foglio n.* 135

---

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 maggio 1983.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Tuili.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 3 luglio e 9 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, facente parte del complesso della « Giara di Gesturi », sita in comune di Tuili;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tuili;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Tuili con delibera n. 50 del 10 ottobre 1981 e da un gruppo di cittadini di Tuili, adducendo analoghi motivi di impugnativa;

Ritenuto, sentito al riguardo il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, che dette opposizioni debbano dichiararsi respinte per i seguenti motivi: contrariamente a quanto affermato in entrambe le opposizioni, la « colorata descrizione contenuta nel verbale della commissione provinciale » non è affatto generalizzata, ma è nata da uno studio attento del territorio e delle sue caratteristiche, tanto è vero che è stata un'esigenza sentita dalla commissione provinciale quella di una maggior tutela della zona dove si è riscontrata una corrispondenza naturale tra l'ambiente nella sua globalità e l'intervento dello uomo. Da quanto sopra premesso, si può evincere che la commissione ha inteso tutelare, non già uno specifico complesso, bensì una bellezza d'insieme, e cioè un quadro panoramico non particolarmente riferito a singoli complessi, ma allo insieme costituito da una particolare veduta panoramica che comprende immobili con diversa destinazione e con caratteristiche di bellezza sue proprie in quanto unitariamente considerate. Va, inoltre, tenuto presente che l'imposizione del vincolo di notevole interesse pubblico non preclude — né ostacola — la redazione di un piano particolareggiato — tra l'altro non ancora redatto — in quanto mira, non a fermare, o rallentare, qualsiasi tipo di attività, bensì a far si che questa sia disciplinata in maniera tale da non produrre danno agli aspetti panoramici. Tra l'altro, si fa notare che vincolare le zone di particolare interesse paesistico rientra nei compiti istituzionali della commissione provinciale, che si fa carico di tutelare soprattutto il diritto della comunità a fruire di un bene, preservandolo, in base alle leggi vigenti, da interventi che ne potrebbero snaturare le caratteristiche;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto nella parte interessata dal fenomeno dell'altipiano si presenta con le stesse caratteristiche di omogeneità e purezza del resto del territorio. In essa, pur se la parte più interessante è quella dell'altipiano, anche la zona a valle sita al piede della « Giara » è di notevole interesse, sia per il paesaggio offerto dalle opulenti campagne, sia per quelle manifestazioni vegetazionali che offre anche l'altipiano. Essa si presenta come una fascia di rispetto della « Giara » stessa e come tale va tutelata. Anche l'abitato di Tuili presenta di per se stesso delle caratteristiche paesistiche tali da renderlo meritevole di tutela. Infatti il suo tessuto urbano è caratterizzato dalle viuzze strette che si diramano dalla strada principale che attraversa il paese, e dalle costruzioni architettonicamente semplici. Degna di nota è la chiesa seicentesca di S. Antonio Abate, che si inserisce perfettamente nel paesaggio urbano a sua volta integrato nell'ambiente rurale che lo circonda. Dalla strada che dall'abitato conduce alla « Giara » è possibile godere l'interessante paesaggio offerto dal piede dell'altipiano, sul quale domina la « Roverella » e tutta una serie di manifestazioni vegetazionali che rendono il paesaggio assai gradevole alla vista. Anche in questa zona troviamo le cosiddette « scalas » che sono dei canaloni che scendono dalla sommità dello altipiano sino a valle e non di rado essi sono dei veri e propri rii contornati da una meravigliosa vegetazione che assume nei diversi periodi dell'anno toni cromatici stupendi. Arrivati in sommità, il paesaggio della « Giara » si offre in tutta la sua selvaggia bellezza ambientale che offre numerosi punti caratteristici, quali il « Monte Zepparedda », una delle due punte della « Giara » a quota 609 s.l.m., diversi nuraghi, che rappresentano singolarità architettoniche assorbite nel paesaggio e situate lungo il costone, alcuni dei famosi « Laghetti della Giara » che raccogliendo e trattenendo le acque piovane riescono a ristorare i bellissimi « cavallini selvaggi della Giara » e a nutrire una vegetazione dominata nello strato arboreo dall'immensa « Sughereta della Giara » e al suolo da Cisto, Mirto, Asfodelo, e svariate specie di orchidee mediterranee. Il tutto, immerso in un armonioso alternarsi di tonalità cromatiche, da vita ad un paesaggio di notevole interesse in virtù dell'omogeneità che lo caratterizza e della singolarità con la quale si presenta all'osservatore. Altre eccezioni architettoniche che si inseriscono nell'ambiente trasformandolo in paesaggio sono le cosiddette « Pinnette » (capanne di pastori) a pianta circolare, realizzate in pietra del luogo e coperte con il cono di frasche;

Decreta:

Una zona, facente parte del complesso della « Giara di Gesturi », sita nel territorio del comune di Tuili, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, c.c. 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea:

a partire dalla quota 203 sul confine tra il comune di Barumini e quello di Tuili, si prosegue verso nord lungo tale confine fino all'incrocio della strada comunale Setzu-Tuili, si prosegue lungo la strada verso Tuili e superato il paese fino alla quota 203 predetta, punto di partenza della perimetrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Tuili provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*

contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 9 maggio 1983

*Il Ministro*: VERNOLA

**(3338)**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1983.

**Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1983.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 9 febbraio 1983, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1983, che prevede l'assegnazione tra gli acquirenti dei biglietti, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, di un primo premio di lire 10.000.000, un secondo di L. 6.000.000, un terzo di lire 4.000.000 ed un quarto di L. 3.000.000, per complessive L. 207.000.000 (duecentosettemilioni);

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 marzo 1983

*Il Ministro*: FORTE

---

### REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1983

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1983, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

| | |
|---|---|
| primo premio | L. 10.000.000 |
| secondo premio | » 6.000.000 |
| terzo premio | » 4.000.000 |
| quarto premio | » 3.000.000 |

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MONZA 1983

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

| Termine utile arrivo cartoline | Estrazione |
|---|---|
| Ore 9 del 26 aprile 1983 | 26 aprile 1983 |
| Ore 9 del 2 maggio 1983 | 2 maggio 1983 |
| Ore 9 del 9 maggio 1983 | 9 maggio 1983 |
| Ore 9 del 16 maggio 1983 | 16 maggio 1983 |
| Ore 9 del 23 maggio 1983 | 23 maggio 1983 |
| Ore 9 del 30 maggio 1983 | 30 maggio 1983 |
| Ore 9 del 6 giugno 1983 | 6 giugno 1983 |
| Ore 9 del 13 giugno 1983 | 13 giugno 1983 |
| Ore 9 del 20 giugno 1983 | 20 giugno 1983 |

**(3530)**

DECRETO 25 marzo 1983.

**Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1983.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza manifestazione 1983, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1983, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'automobile club di Milano, si concluderà il 26 giugno 1983 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentanove serie di 100 mila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000 (duemila).

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 26 giugno 1983, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 giugno 1983, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

**Art. 5.**

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza manifestazione 1983, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 20 giugno 1983.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 24 giugno 1983.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 26 giugno 1983.

Art. 9.

Il dott. Bianchi Giovanni, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1983

*Il Ministro delle finanze*
FORTE

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1983
*Registro n.* 27 *Finanze, foglio n.* 100

(3531)

DECRETO 9 giugno 1983.

**Trasferimento del comune di Moliterno dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Lagonegro a quella dei corrispondenti uffici di Montemurro.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Lagonegro e Montemurro al fine di assicurare ai contribuenti di Moliterno un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Moliterno è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Lagonegro a quella dei corrispondenti uffici di Montemurro.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1983

*Il Ministro*: FORTE

(3593)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Autorizzazione al Governo della Repubblica democratica di Somalia ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1983, registro n. 8 Esteri, foglio n. 15, il Governo della Repubblica democratica di Somalia è stato autorizzato ad acquistare un compendio immobiliare sito in Roma, via dei Villini n. 9/11.

(3480)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Interventi straordinari dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in attuazione della legge 10 febbraio 1982, n. 39.** (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39, riguardante l'autorizzazione per interventi straordinari dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1982 e le precedenti determinazioni ivi richiamate;

Vista la proposta dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici trasmessa con nota prot. n. 802235 del 2 aprile 1982;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 39/82;

Visto il parere favorevole espresso anche dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che gli interventi straordinari autorizzati dalla legge n. 39/82 sono finalizzati al completamento dei programmi di investimenti già a suo tempo autorizzati e alla realizzazione di nuove iniziative per l'introduzione di nuove tecniche e tecnologie nella rete telefonica dell'ASST, nonché alla costruzione e all'acquisto di alloggi di servizio da destinare in locazione semplice ai dipendenti;

Udita la relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Delibera:

1) Sono approvati gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi contenuti nella proposta di attuazione degli interventi straordinari dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici autorizzati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39.

2) Le spese relative all'attuazione di detti interventi straordinari troveranno copertura con gli stanziamenti previsti dall'art. 11 della legge n. 39/82, secondo le modalità in esso indicate.

Raccomanda

al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in occasione della prevista relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi, di renderne partecipe anche il CIPE.

Roma, addì 5 maggio 1983

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
BODRATO

(3536)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITA' DI TRIESTE

*Facoltà di farmacia - Corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche:*

laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

analisi chimica farmaceutica III (analisi dei medicamenti);

fisiologia generale.

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

*Facoltà di agraria:*

chimica organica.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(3571)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. For-Not, con sede in Forlì è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucchiarelli, con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Clima di Milano e stabilimento in Brescia, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano», sede in Milano, uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3541)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

*Provincia di Cagliari:*

«16-CA»: Garbati Marinella, in Cagliari.

*Provincia di Firenze:*

«312-FI»: Banci Giovanni, in Firenze;
«335-FI»: Mennella Vincenzo, in Firenze;
«522-FI»: Ferradi Vittorio, in Firenze;
«763-FI»: Buti Massimo, in Firenze.

*Provincia di Forlì:*

«37-FO»: Valmarana Luciano, in S. Giovanni M.;
«38-FO»: Vittozzi Ciro, in Forlì.

*Provincia di Milano:*

«728-MI»: Pandora di Emilio Giuili, in Milano;
«1004-MI»: Soffientini & Tiraboschi - Lavorazione metalli preziosi S.d.f., in Milano.

*Provincia di Pavia:*

«42-PV»: Vigraf di Sturaro Walter & C., in Mede;
«63-PV»: Berri gioielli di Camurati Varvelli & De Vecchi, in Torre Beretti.

*Provincia di Vicenza:*

«796-VI»: Metalbijoux di Baretta Giorgio, in Vicenza;
«818-VI»: Bosio & Geremia, in Bassano del Grappa;
«920-VI»: La Gold Chain S.a.s., in Trissino;
«960-VI»: Fumaroni Maria Luigia, in Caldogno;
«1061-VI»: Renrico di Miola Morena & C. S.n.c., in Vicenza.

(3501)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

## Corso dei cambi del 9 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1516,450 | 1516,450 | — | 1516,450 | 1516,25 | 1518,65 | 1516,550 | 1516,450 | 1516,450 | 1516,45 |
| Marco germanico . | 592,710 | 592,710 | — | 592,710 | 593 — | 592,70 | 592,920 | 592,710 | 592,710 | 592,70 |
| Franco francese | 196,910 | 196,910 | — | 196,910 | 197 — | 196,90 | 196,950 | 196,910 | 196,910 | 196,90 |
| Fiorino olandese | 528,740 | 528,740 | — | 528,740 | 529,15 | 528,75 | 528,800 | 528,740 | 528,740 | 528,75 |
| Franco belga . | 29,647 | 29,647 | — | 29,647 | 29,66 | 29,65 | 29,650 | 29,647 | 29,647 | 29,65 |
| Lira sterlina . | 2396 — | 2396 — | — | 2396 — | 2393,40 | 2399 — | 2396 — | 2396 — | 2396 — | 2396 — |
| Lira irlandese | 1873,750 | 1873,750 | — | 1873,750 | 1873,70 | 1871,25 | 1872,500 | 1873,750 | 1873,750 | — |
| Corona danese | 166,030 | 166,030 | — | 166,030 | 166,10 | 165,75 | 166,010 | 166,030 | 166,030 | 166,03 |
| E.C.U. . | 1352,500 | 1352,500 | — | 1352,500 | 1352,41 | 1352,40 | 1352,500 | 1352,500 | 1352,500 | 1352,50 |
| Dollaro canadese | 1227,300 | 1227,300 | — | 1227,300 | 1228,10 | 1233,50 | 1227,400 | 1227,300 | 1227,300 | 1227,30 |
| Yen giapponese . | 6,259 | 6,259 | — | 6,259 | 6,25 | 6,118 | 6,259 | 6,259 | 6,259 | 6,25 |
| Franco svizzero . | 712,770 | 712,770 | — | 712,770 | 712,70 | 714,15 | 712,700 | 712,770 | 712,770 | 712,76 |
| Scellino austriaco . | 84,150 | 84,150 | — | 84,150 | 83,75 | 84,13 | 84,125 | 84,150 | 84,150 | 84,15 |
| Corona norvegese . | 209 — | 209 — | — | 209 — | 209,10 | 209,90 | 208,940 | 209 — | 209 — | 209 — |
| Corona svedese . | 198,450 | 198,450 | — | 198,450 | 198,40 | 199,20 | 198,420 | 198,450 | 198,450 | 198,45 |
| FIM | 273,700 | 273,700 | — | 273,700 | 273,80 | 274,50 | 273,500 | 273,700 | 273,700 | — |
| Escudo portoghese | 15 — | 15 — | — | 15 — | 14,93 | 14,90 | 15 — | 15 — | 15 — | 15 — |
| Peseta spagnola | 10,657 | 10,657 | — | 10,657 | 10,62 | 10,640 | 10,657 | 10,657 | 10,657 | 10,65 |

## Media dei titoli del 9 giugno 1983

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . | 45,800 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 . | 98,050 |
| » 5,50% » » 1969-84 . | 93,450 |
| » 6% » » 1970-85 . | 93,450 |
| » 6% » » 1971-86 . | 85 — |
| » 6% » » 1972-87 . | 79,950 |
| » 9% » » 1975-90 . | 75,750 |
| » 9% » » 1976-91 . | 74,150 |
| » 10% » » 1977-92 . | 77,450 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) . | 76,275 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 72 — |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . | 89,475 |
| » » » 1-4-1981/86 16% . | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16% . | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19% . | 100,400 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 . | 100,175 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100,075 |
| » » » » 1-10-1981/83 . | 100,275 |
| » » » » 1-11-1981/83 . | 100,150 |
| » » » » 1-12-1981/83 . | 100,400 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 99,750 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 99,875 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1982/84 . | 100 — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 . | 99,750 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 99,050 |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 99,250 |
| » » » » 1-10-1982/84 . | 98,900 |
| » » » » 1-11-1982/84 . | 99,150 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 99,350 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 99,250 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 99,250 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 99,700 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 99,700 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 99,450 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 99,100 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 99 — |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 98,900 |
| Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 . | 100 — |
| » » » 12% 1-10-1983 . . | 97,775 |
| » » » 12% 1- 1-1984 . . | 96,175 |
| » » » 12% 1- 4-1984 . | 95,775 |
| » » » 18% 1- 4-1984 . | 100,175 |
| » » » 12% 1-10-1984 . | 92,825 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 . | 84,200 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14% | 102,400 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 9 giugno 1983

| Valuta | Cambio | Valuta | Cambio |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1516,500 | Dollaro canadese . | 1227,350 |
| Marco germanico . | 592,815 | Yen giapponese | 6,259 |
| Franco francese | 196,930 | Franco svizzero . | 712,735 |
| Fiorino olandese . | 528,770 | Scellino austriaco . | 84,137 |
| Franco belga . | 29,648 | Corona norvegese . | 208,970 |
| Lira sterlina . | 2396 — | Corona svedese . | 198,435 |
| Lira irlandese | 1873,125 | FIM | 273,600 |
| **Corona danese .** | 166,020 | Escudo portoghese | 14,900 |
| E.C.U. | 1352,500 | Peseta spagnola | 10,643 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

**Corso dei cambi del 10 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1513,200 | 1513,200 | 1513,35 | 1513,200 | — | 1513,50 | 1513,300 | 1513,200 | 1513,200 | 1513,20 |
| Marco germanico . | 593,160 | 593,160 | 593,20 | 593,160 | — | 592,80 | 593 — | 593,160 | 593,160 | 593,15 |
| Franco francese . | 196,930 | 196,930 | 196,70 | 196,930 | — | 196,90 | 196,920 | 196,930 | 196,930 | 196,93 |
| Fiorino olandese . | 529,180 | 529,180 | 529,40 | 529,180 | — | 528,75 | 529,250 | 529,180 | 529,180 | 529,18 |
| Franco belga . | 29,644 | 29,644 | 29,66 | 29,644 | — | 29,76 | 29,680 | 29,644 | 29,644 | 29,64 |
| Lira sterlina . | 2389,700 | 2389,700 | 2394 — | 2389,700 | — | 2396 — | 2389,600 | 2389,700 | 2389,700 | 2389,70 |
| Lira irlandese | 1872,600 | 1872,600 | 1868 — | 1872,600 | — | 1873,70 | 1870,500 | 1872,600 | 1872,600 | — |
| Corona danese . | 165,980 | 165,980 | 166,35 | 165,980 | — | 166 — | 165,980 | 165,980 | 165,980 | 165,98 |
| E.C.U. . | 1352,310 | 1352,310 | — | 1352,310 | — | 1352,50 | 1352,310 | 1352,310 | 1352,310 | 1352,31 |
| Dollaro canadese . | 1226,700 | 1226,700 | 1227 — | 1226,700 | — | 1227,30 | 1226,800 | 1226,700 | 1226,700 | 1226,70 |
| Yen giapponese . | 6,243 | 6,243 | 6,2550 | 6,243 | — | 6,255 | 6,243 | 6,243 | 6,243 | 6,24 |
| Franco svizzero . | 712,610 | 712,610 | 713,20 | 712,610 | — | 712,76 | 712,150 | 712,610 | 712,610 | 712,61 |
| Scellino austriaco . | 84,091 | 84,091 | 84,20 | 84,091 | — | 84,15 | 84,090 | 84,091 | 84,091 | 84,09 |
| Corona norvegese . | 208,800 | 208,800 | 209,10 | 208,800 | — | 208,85 | 208,700 | 208,800 | 208,800 | 208,80 |
| Corona svedese . | 198,420 | 198,420 | 198,50 | 198,420 | — | 198,42 | 198,420 | 198,420 | 198,420 | 198,42 |
| FIM | 273 — | 273 — | 274,10 | 273 — | — | 273,65 | 273,500 | 273 — | 273 — | — |
| Escudo portoghese | 15 — | 15 — | 14,85 | 15 — | — | 14,90 | 14,800 | 15 — | 15 — | 15 — |
| Peseta spagnola | 10,622 | 10,622 | 10,63 | 10,622 | — | 10,625 | 10,626 | 10,622 | 10,622 | 10,62 |

**Media dei titoli del 10 giugno 1983**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 45,800 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . | 98,075 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . | 93,450 |
| » 6 % » » 1970-85 . | 93,450 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 85 — |
| » 6 % » » 1972-87 . | 79,850 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 75,750 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 74,150 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 77,450 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . | 76,275 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 72 — |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . | 89,475 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19 % . | 100,400 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 | 100,175 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100,075 |
| » » » » 1-10-1981/83 . | 100,275 |
| » » » » 1-11-1981/83 . | 100,400 |
| » » » » 1-12-1981/83 . | 100,525 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 99,775 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 100 — |
| » » » » 1- 6-1981/84 . . | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1982/84 . | 99,925 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 . | 99,800 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 99,050 |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 99,150 |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 99,100 |
| » » » » 1-10-1982/84 . | 98,950 |
| » » » » 1-11-1982/84 . . | 99,100 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 99,250 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 99,150 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 99,550 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 99,450 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 99,250 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 99,850 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 98,950 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 99,050 |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 99,050 |
| Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . | 100 — |
| » » » 12 % 1-10-1983 . | 97,775 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 . | 96,650 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 . | 95,775 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 . | 100,150 |
| » » » 12 % 1-10-1984 . | 92,800 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 84,200 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 102,400 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 10 giugno 1983**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 1513,250 |
| Marco germanico . | 593,080 |
| Franco francese | 196,925 |
| Fiorino olandese . | 529,215 |
| Franco belga . | 29,662 |
| Lira sterlina . | 2389,650 |
| Lira irlandese | 1871,550 |
| Corona danese | 165,980 |
| E.C.U. | 1352,310 |
| Dollaro canadese . | 1226,750 |
| Yen giapponese | 6,243 |
| Franco svizzero . | 712,380 |
| Scellino austriaco . | 84,090 |
| Corona norvegese . | 208,750 |
| Corona svedese . | 198,420 |
| FIM | 273,250 |
| Escudo portoghese | 14,900 |
| Peseta spagnola | 10,624 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Scala Salvatore, in Napoli, esercente il calzaturificio Miriam e Avana.**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 30.566.740 dovuto dalla ditta Scala Salvatore, in Napoli, esercente il calzaturificio Miriam e Avana, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con la applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3504)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Co.Fer. di Martellini Cornelia e C., in Civitanova Marche**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.316.500 dovuto dalla S.a.s. Co.Fer. di Martellini Cornelia e C., in Civitanova Marche (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3505)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Maglificio Emmeciti di Celebrin Paola, in Mignagola di Carbonera.**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.480.469 dovuto dalla ditta Maglificio Emmeciti di Celebrin Paola, in Mignagola di Carbonera (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con la applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3506)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Alluminio Italia, già Alsar, in Portoscuso**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 179.423.551 dovuto dalla S.p.a. Alluminio Italia, già Alsar, in Portoscuso (Cagliari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3507)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal signor Monaco Antonio, titolare dell'impresa Geo Fond, in Salerno**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.236.500 dovuto dal sig. Monaco Antonio, titolare dell'impresa Geo Fond in Salerno, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3508)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Costruzioni metalliche F.lli Damiani, in S. Giorgio a Cremano.**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 88.353.837 dovuto dalla S.r.l. Costruzioni metalliche F.lli Damiani, in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3509)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Allevi e C., in Torgiano**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 39.250.603 dovuto dalla S.a.s. Allevi e C., in Torgiano (Perugia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno c.a. con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(3510)**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso di rettifica alla circolare 12 maggio 1983, n. 15400 AG.: «Provvedimenti per la finanza locale per il 1983-85. Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131».** (Circolare pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 31 maggio 1983).

Alla pagina 4278, nella parte riguardante la dichiarazione, dove è scritto: «Visto l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, *n. 31;*», leggasi: «Visto l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, *n. 131;*».

**(3603)**

# CONCORSI ED ESAMI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del 10 agosto 1979;

Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

due posti riservati a funzioni tecniche di tipo edile;

due posti riservati a funzioni tecniche di tipo industriale.

E' sempre facoltà dell'amministrazione di adibire il personale così assunto a tutti i servizi del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso dei seguenti titoli di studio:

*a*) per i posti riservati a funzioni tecniche di tipo edile: diploma di geometra oppure diploma di perito tecnico industriale nella specializzazione edile;

*b*) per i posti riservati a funzioni tecniche di tipo industriale: diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni, con esclusione della specializzazione edile.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque attestare il possesso di uno dei diplomi tra quelli sopra indicati.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il diciottesimo anno di età ma non superato il trentesimo, aver svolto per almeno quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private, le mansioni proprie della qualifica professionale del tipo di posto per il quale concorrono.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma, in nessuno caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il trentacinquesimo anno.

Coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il trentesimo anno d'età ma non superato il trentacinquesimo, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto all'elevazione del primo dei predetti limiti di età.

E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo tipo di posto.

Qualora nella domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi al concorso per entrambi i tipi di posto, tale domanda sarà ritenuta valida olo per il primo dei tipi di posto indicati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del richiesto titolo di studio;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) il tipo di posto per cui intendono concorrere;

13) di aver svolto per un periodo non inferiore a quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private, le mansioni proprie della qualifica professionale per cui i candidati concorrono.

I candidati indicheranno ıella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito. Sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare:

1) un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante lo svolgimento di un periodo di attività non inferiore a quattro anni nelle mansioni proprie della qualifica professionale per cui i candidati concorrono. Nel caso detto servizio sia stato svolto presso società, ditte o aziende private il certificato suddetto dovrà essere integrato con l'indicazione degli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali nonché del numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificatamente se e quali prove facoltative intendono sostenere tra quelle appresso indicate.

Domande e documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove. Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati o documenti.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti. Potrà altresì chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove facoltative.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti alle seguenti prove scritte:

Per i candidati per i posti di tipo edile:

1) risposta scritta a quesiti concernenti nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

2) prova consistente nello studio del prospetto e nella formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso civile, con relativa relazione;

3) risposta scritta a quesiti concernenti l'applicazione pratica dei seguenti argomenti: topografia, estimo, costruzioni, norme per l'esecuzione delle opere.

Per i candidati per i posti di tipo industriale:

1) risposta scritta a quesiti concernenti nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

2) prova consistente nella stesura di un progetto esecutivo con schema e relazione di un impianto elettrico, o di riscaldamento, o di aria condizionata, o telefonico, o idrico igienico-sanitario;

3) risposta scritta a quesiti concernenti la fisica, l'elettrotecnica generale ed applicata, la meccanica generale ed applicata.

A ciascuna delle prove anzidette è attribuito il punteggio massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti, con un minimo di 12 punti in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere i seguenti esami orali:

Per i candidati per i posti di tipo edile:

4) nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

5) cultura tecnica di cui alla terza prova scritta;

6) leggi e regolamenti sulle opere pubbliche e sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato.

Per i candidati per i posti di tipo industriale:

4) nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

5) cultura tecnica di cui alla terza prova scritta;

6) leggi e regolamenti sulle opere pubbliche e sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato.

A ciascuna delle prove anzidette è attribuito il punteggio massimo di 20 punti. Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove indicate ai numeri 4), 5), 6) un minimo di 12 punti e che avranno raggiunto nel complesso delle tre prove un punteggio non inferiore a 42 punti.

Per entrambi i tipi di posto, le prove facoltative alle quali saranno sottoposti i candidati in base alla richiesta espressa nella domanda sono:

1) nozioni sull'organizzazione del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;

2) geometria piana e solida, trigonometria;

3) nozioni di diritto civile: codice civile - libro terzo (della proprietà), libro quarto (delle obbligazioni).

Il superamento di ciascuna delle predette prove facoltative sara valutato per non più di 2 punti con un massimo complessivo di 6 punti.

Le graduatorie di merito dei candidati dichiarati idonei, distinte per ciascun tipo di posto, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame.

A parità di punteggio saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziario;

*f*) certificato dei carichi pendenti;

*g*) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

*h*) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei segretari parlamentari di amministrazione secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nelle singole graduatorie di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 9 giugno 1983

*Il Presidente*: COLOMBO

*Il Segretario generale*: GIFUNI

---

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

*Al servizio del personale del Senato della Repubblica* - Via del Teatro Valle, 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . n. . . . (c.a.p. . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica, per il seguente tipo di posto . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonchè esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . . . . . .;

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . (non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

11) ha svolto per un periodo non inferiore a quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private, le mansioni proprie della qualifica professionale di . . . . .

12) chiede di sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . . . . . .

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . . . . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . . . . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento di identità . . . n. . . (oppure allega fotografia autenticata).

Allega:

1) certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante lo svolgimento di un periodo di attività non inferiore a quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private nelle mansioni proprie della qualifica professionale per cui il candidato concorre.

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . . . . . tel. . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) .

**Data**, . . . . . . . .

**(3581)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per esami, a dieci posti di uditore giudiziario, per la provincia autonoma di Bolzano, di cui otto riservati al gruppo etnico di lingua tedesca, uno a quello di lingua italiana ed uno a quello di lingua ladina.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 23 marzo 1983;

Visto l'accordo intervenuto il 24 febbraio 1983 tra la rappresentanza del Consiglio superiore della magistratura ed i rappresentanti della provincia di Bolzano ai fini dell'intesa prevista nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125 e 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, concernente le norme transitorie dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di uditore giudiziario, per la provincia autonoma di Bolzano, di cui otto riservati al gruppo etnico di lingua tedesca, uno a quello di lingua italiana ed uno a quello di lingua ladina.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a)* sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei tre gruppi etnici di lingua tedesca, italiana e ladina della regione Trentino-Alto Adige;

*b)* abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

*c)* abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

*d)* abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguita la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

*e)* abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 30, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge;

*f)* sia in possesso (o in attesa del rilascio) dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 3.

*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*

La domanda di ammissione su carta bollata, intestata al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o spedita, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, al Ministero di grazia e giustizia - Organizzazione giudiziaria - Ufficio 1° - Concorsi magistrati, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel medesimo termine, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;

7) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; tale dichiarazione va fatta anche se negativa;

10) il possesso (o il diritto al rilascio) dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

L'attestato di cui al precedente n. 10) deve essere consegnato a mano dal candidato all'atto dell'identificazione personale, il giorno precedente l'inizio delle prove scritte di esame, cioé il 15 novembre 1983.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno, altresì, dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che abbiano superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi presso la competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla firma ed alla fotografia del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1° - Concorsi magistrati.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

*Termine per la produzione dei titoli di preferenza nella nomina*

I titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ed i relativi certificati devono essere inviati o presentati da parte dei candidati al Ministero di grazia e giustizia - Organizzazione giudiziaria - Ufficio 1° - Concorsi magistrati, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale.

In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 5.

*Documenti per comprovare il diritto all'elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito*

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione della amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 6.

*Documenti di rito e termine di presentazione*

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti dalla comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita in conformità della vigente normativa; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

*c*) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*d*) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato; il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni; l'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia; l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso; qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, qualora non sia stata ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

*g*) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti, che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*), insieme con copia autentica dello stato di servizio recante l'attestazione di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il documento di cui sopra deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 7.

*Cause di esclusione dal concorso*

Non sono ammessi al concorso:

*a)* coloro che hanno presentato o fatto pervenire la domanda oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo, o senza la firma autenticata, ovvero coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando;

*b)* coloro che non consegnano l'attestato di cui all'art. 3, n. 10) del presente bando;

*c)* coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

*d)* coloro che non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato dal precedente articolo oppure non in regola col bollo.

Art. 8.

*Prove obbligatorie d'esame*

L'esame consiste:

*a)* in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

*b)* in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;

8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite negli articoli 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 9.

*Disposizioni particolari e convocazione dei candidati*

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

*I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n.* 189, *Roma il giorno* 15 *novembre* 1983 *alle ore* 9, *per la identificazione personale, per il ritiro della speciale tessera di riconoscimento, per la consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione e per la consegna dell'attestato di cui all'art.* 3, *n.* 10), *del bando.*

Durante i giorni di esame non saranno accettati altri testi.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione in sede di esami, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del «Corpus Juris» e delle «Istituzioni» di Gaio (testo latino).

I predetti testi, sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 10.

*Diario delle prove scritte*

*Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere,* 189, *nei giorni* 16, 17 *e* 18 *novembre* 1983, *con inizio alle ore* 8,30.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengano non meno di dodici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 11.

*Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei*

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di merito, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

*Nomina dei concorrenti vincitori*

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 4 maggio 1983

*Il Ministro*: DARIDA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *giugno* 1983
*Registro n.* 36 *Giustizia, foglio n.* 243

---

ALLEGATO

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

*Al Ministero di grazia e giustizia* - ROMA

Il sottoscritto dott. . . . . . . . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di uditore giudiziario, riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a)* è nato il . . . . . . . . (1);

*b)* è residente a . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . . . ., via . . . . . . . pretura di . . . . . . .;

*c)* è cittadino italiano;

*d)* appartiene al gruppo di lingua . . . . . .;

*e)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . (2);

*f)* non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);

*g)* ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

*h)* la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . . . . (4);

*i*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (5);

*l*) è in possesso (o è in attesa del rilascio) dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (6).

Si allega una fotografia autenticata da notaio.

Data, .

Firma . . (7)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

(6) Da consegnare il giorno della identificazione personale.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**(3566)**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Diario delle prove dei concorsi a complessivi quattro posti di operaio nel ruolo dell'economato

Le prove pratiche dei concorsi a complessivi quattro posti di operaio nel ruolo dell'economato, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1983, si svolgeranno presso l'istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51, Roma, dal 3 al 7 ottobre 1983.

I candidati verranno comunque convocati tramite lettera raccomandata A.R. e dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nelle comunicazioni individuali.

**(3084)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, dei giorni 18 e 19 novembre 1983.

**(3554)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di agraria, guppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari - facoltà di agraria - istituto di agronomia - via E. De Nicola, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 settembre 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 6 settembre 1983, ore 9.

**(3583)**

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - facoltà di economia e commercio - largo Fraccacreta, 1 - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 luglio 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 13 luglio 1983, ore 9.

**(3584)**

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 42, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari - facoltà di scienze politiche - viale Fra Ignazio, 78, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 luglio 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 5 luglio 1983, ore 9.

**(3585)**

### Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» - facoltà di lingue e letterature straniere - piazza 1° Maggio - Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 luglio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 14 luglio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» - istituto di scienze economiche - via Tassoni, 82 - Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 luglio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 6 luglio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » - facoltà di architettura - via G. D'Annunzio n. 69 - Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 luglio 1983, ore 14;

seconda prova scritta: 8 luglio 1983, ore 9.

**(3586)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia - facoltà di lettere e filosofia - istituto di storia dell'arte - piazza Morlacchi - Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 luglio 1983, ore 9;

seconda prova: 5 luglio 1983, ore 9.

**(3587)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - facoltà di scienze politiche - istituto economico-finanziario - via Guglielmo Sanfelice, 47 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 luglio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 6 luglio 1983, ore 9,30.

**(3588)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico dei fari**

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 2 novembre 1982 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982, avrà luogo nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 26 ottobre 1983 in La Spezia - Porta Marola presso l'ufficio tecnico dei fari (arsenale militare marittimo) con inizio alle ore 8.

I candidati ammessi alla suddetta prova riceveranno comunicazione con l'indicazione del giorno in cui dovranno sostenerla.

**(3314)**

# REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN PENNE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile di Penne**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile di Penne, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

**(253/S)**

# REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 52, IN SARNO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente medico di pronto soccorso medico chirurgico (area funzionale di medicina).**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente medico di pronto soccorso medico chirurgico (area funzionale di medicina) limitatamente a due posti che sono stati riservati alle seguenti categorie protette: invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra e sordomuti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Sarno (Salerno).

**(254/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 160 del 13 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini », in Genova-Quarto*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia ed un posto di capo terapista della riabilitazione.

*S.P.Q.R. - Azienda delle tranvie e autobus del comune di Roma*: Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, a sei posti di capo servizio di seconda classe (amministrativi) e sei posti di capo servizio di seconda classe (tecnici).

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1982, n. 9.

**Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, concernente « Legge istitutiva dell'ufficio del libro fondiario della regione Trentino-Alto Adige ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Nel caso si rendesse necessario completare o ripristinare un libro fondiario, la giunta regionale provvederà alla nomina di commissari per l'impianto ed il ripristino dei libri fondiari scegliendoli nell'ordine: fra i magistrati, anche in quiescenza, o fra il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive della direzione del servizio del libro fondiario, in servizio od in quiescenza, o fra i conservatori del ruolo direttivo del servizio del libro fondiario, muniti di laurea in giurisprudenza, in quiescenza, o fra gli avvocati o procuratori legali, particolarmente competenti in materia di impianto e ripristino dei libri fondiari. La scelta dei magistrati in servizio attivo sarà fatta previo consenso del Ministero di grazia e giustizia ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 novembre 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

**(3160)**

---

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 agosto 1982, n. 15-77/Legisl.

**Modifiche agli articoli 14 e 15 del regolamento concernente il contratto tipo di cui all'art. 46, punto 8, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini e congregazioni religiose.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 12 *aprile* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento concernente il contratto tipo di cui all'art. 46, punto 8, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose, approvato con proprio decreto in data 19 luglio 1978, n. 25-136/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9235 in data 27 agosto 1982;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9236 in data 27 agosto 1982;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al regolamento, di cui in premessa, secondo il seguente testo:

1) l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 14 viene modificata e sostituita dalla seguente: (*Omissis*); « per essa il dipendente è tenuto al pagamento di una quota forfettaria pari al limite del concorso delle famiglie per il servizio di mensa di cui all'art. 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 »;

2) l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 15 viene modificata e sostituita dalla seguente: (*Omissis*); « per essa il personale inserviente è tenuto al pagamento di una quota forfettaria pari al limite del concorso delle famiglie per il servizio di mensa di cui all'art. 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 »;

3) le modificazioni di cui ai numeri 1 e 2 avranno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 30 agosto 1982

MENGONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *marzo* 1983
*Registro n.* 20, *foglio n.* 13

**(2577)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 gennaio 1983, n. 1-83/Legisl.

**Aggiornamento degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia. Modifica dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 19 *aprile* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 « Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale », modificato con decreto del presidente della giunta regionale 1° aprile 1970, n. 5, e riportate all'art. 7 l'entità degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia, il quale intenda ottenere il rilascio del permesso di caccia;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 21-17/Legisl. concernente « Aggiornamento degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia »;

Vista la proposta avanzata dal comitato provinciale della caccia, in accoglimento di analoga richiesta della sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia, per l'ulteriore aggiornamento degli indennizzi di cui al citato art. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 13934 del 3 dicembre 1982, concernente l'aggiornamento degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia;

Decreta:

Nell'ambito della provincia di Trento, a modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, concernente « Approvazione delle norme per la gestione

delle riserve di caccia nel territorio regionale», gli indennizzi ivi previsti sono aggiornati nelle seguenti misure:

1) L. 5.000.000 per l'uccisione di un orso;

2) L. 2.000.000 per l'uccisione di un cervo;

3) L. 1.000.000 per l'uccisione di un camoscio;

4) L. 800.000 per l'uccisione di un capriolo femmina;

5) L. 600.000 per l'uccisione di un capriolo maschio;

6) L. 200.000 per l'uccisione di una marmotta;

7) L. 150.000 per l'uccisione di una lepre;

8) L. 600.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello femmina adulta;

9) L. 300.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello femmina giovane;

10) L. 600.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello maschio;

11) L. 150.000 per l'uccisione di un francolino di monte;

12) L. 150.000 per l'uccisione di una pernice bianca;

13) L. 70.000 per l'uccisione di un fagiano comune;

14) L. 150.000 per l'uccisione di una coturnice;

15) L. 150.000 per l'uccisione di una starna;

16) L. 300.000 per l'uccisione di una aquila o avvoltoio;

17) L. 100.000 per qualsiasi altra specie di selvaggina la cui uccisione è vietata dalla legge e dal calendario venatorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 gennaio 1983

MENGONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1983
*Registro n.* 20, *foglio n.* 70

**(2578)**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 1983, n. 3-85/Legisl.

**Integrazione del programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, di personale del sesto livello funzionale-retributivo (segretario-analista preparatore) del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi - sezione chimica.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 19 *aprile* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale n. 25-1386/Legisl. di data 24 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1972, registro 18, foglio n. 13;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visti gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1271 del 18 febbraio 1983;

Decreta:

*Articolo unico*

Al sub 1) dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 25-1386/Legisl. di data 24 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 13, dopo le parole: «principali alimenti», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché nozioni generali su aria, acqua e loro eventuali inquinanti».

Al sub 2) del medesimo articolo, dopo le parole: «di laboratorio», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure relazione scritta sulle modalità delle ricerche da espletarsi su aria e acqua al fine di accertarne la purezza».

All'art. 3, dopo le parole: «principali alimenti» sono aggiunte le parole: «o su campioni di acqua o di aria».

All'art. 4 sub *c*), dopo la parola: «alimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «acqua, aria e inquinamenti».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 21 febbraio 1983

MENGONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *aprile* 1983
*Registro n.* 21, *foglio n.* 147

**(2579)**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1983, n. 5-87/Legisl.

**Elenco corsi di formazione professionale validi per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 3 *maggio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Visto l'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14;

Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

Vista la propria deliberazione n. 9356 in data 2 settembre 1982;

Vista la nota del provveditore agli studi di Trento di data 4 marzo 1983, prot. n. 3248/A/20d in merito alla lettera dell'assessorato alla formazione professionale in data 24 febbraio 1983, prot. n. 393/83;

Su conforme delibera della giunta provinciale n. 3256 in data 8 aprile 1983,

Decreta:

1) di riconoscere validi, ai fini dell'ammissione nell'anno scolastico 1983-84 alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento, i sottoelencati corsi, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla provincia autonoma di Trento;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «addetto alla segreteria d'albergo»;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «addetto ai servizi alberghieri»;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «segretario turistico»;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «confezionista-sarta»;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione ad indirizzo turistico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-stenodattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « contabile »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « dattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alle vendite »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « corrispondente in lingue estere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiera per signora »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per uomo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « estetista »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « muratore-carpentiere »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « fotolitografo »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipocompositore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipoimpressore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « litoimpressore »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cuoco »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cameriere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « congegnatore-meccanico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « elettricista in bassa tensione »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « carpentiere in legno »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « carpentiere in ferro »;

2) di dare atto che la denominazione delle qualifiche riportata negli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, può essere al maschile oppure al femminile in conformità al disposto dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1983

MENGONI

**(2892)**

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

## LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9.

**Concessione di un contributo al Centro interregionale di studi e documentazione (Cinsedo) con sede in Roma.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 5 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) La provincia autonoma di Bolzano, per poter avvalersi dei servizi del *Centro interregionale di studi e documentazione* (Cinsedo), con sede in Roma, concede ad esso un contributo annuale, inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività che il Centro svolge nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 40 milioni.

(2) Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12141 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.

(3) La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi farà carico agli stanziamenti del bilancio provinciale destinati alle spese per l'attuazione dell'art. 3 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25, secondo le indicazioni della legge finanziaria annuale.

Art. 3.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

*In aumento*:

Cap. 12173. — Contributi e sussidi ad enti, associazioni e comitati per l'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche e quote di partecipazioni ad enti, associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali (legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25, art. 3) L. 40.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 12141. — Spese per anticipazione al personale cessato dal servizio della pensione a carico della C.P.D.E.L. (legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, art. 127, e successive modifiche e integrazioni) . L. 40.000.000

Art. 4.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 marzo 1983

MAGNAGO

**Visto,** *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

**(3063)**

LEGGE PROVINCIALE 29 marzo 1983, n. **10.**

**Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 12 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) I canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, sono così fissati:

*a*) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso irriguo L. 64.000;

*b*) per ogni modulo di acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;

*c*) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000;

*d*) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.500.

(2) Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni, ferme restando le esenzioni attualmente esistenti.

(3) La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo.

(4) Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

(5) Per le concessioni di derivazione da più sorgenti o corsi d'acqua per lo stesso scopo e con un unico impianto si applica un canone unico.

(6) Per le concessioni ad uso promiscuo di irrigazione, di acqua potabile e di forza motrice si applicano canoni separati per i diversi usi.

(7) Per le concessioni ad uso antibrina si applica il canone previsto per l'irrigazione calcolato su una media di utilizzazione di dieci giorni su una media di centocinquanta giorni di utilizzazione irrigua.

(8) Per le concessioni ad uso promiscuo potabile-antincendio o irriguo-antibrina si applica un unico canone di utilizzazione.

(9) Per le utenze d'acqua da riconoscere ai sensi dell'art. 3, primo comma, del testo unico indicato al primo comma del presente articolo, nei casi di approvazione di elenchi suppletivi delle acque pubbliche, il canone decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

(10) Spetta alla provincia autonoma di Bolzano il canone per le derivazioni di sua competenza.

(11) Sono abrogati gli articoli 7 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40 e 6 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49.

(12) Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1983.

Art. 2.

(1) Ferma restando la decorrenza del canone il pagamento del canone avviene mediante ruoli annuali di incasso che saranno emessi a partire dall'anno successivo all'emissione del decreto di concessione.

Art. 3.

(1) Le utenze d'acqua per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato ancora emesso il relativo decreto di riconoscimento e per le quali si sia accertato il non uso ininterrotto successivamente alla data dell'11 settembre 1974, saranno dichiarate decadute d'ufficio senza che sia dovuto alcun canone alla provincia autonoma di Bolzano. Tale decreto verrà emesso dall'assessore competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 marzo 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

**(3064)**

---

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. **9.**

**Modifica all'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti il comitato di gestione delle unità sanitarie locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'*11 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 1) del secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, che contempla l'incompatibilità dei consiglieri provinciali con la carica di componente il comitato di gestione delle unità sanitarie locali, è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 10.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1983.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'*11 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1983, già autorizzato con la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 31 marzo 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° marzo 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1983

ROJCH

(2344)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831620)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**